



MODIFICHE APPORTATE DAL D.M. 29 dicembre 2023, n. 217

- 1) Adeguamento alla normativa europea (regolamento EIDAS):
 - a) Del servizio di recapito certificato delle comunicazioni;
 - b) Del processo di identificazione per l'accesso al sistema giustizia;
 - c) Della firma digitale (cambia il modo di rilascio del certificato sulla base del quale la firma acquisisce le proprie caratteristiche, che viene effettuato in base al regolamento EIDAS).
- 2) Estensione della possibilità di accedere al sistema del processo telematico anche da parte delle persone che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato. Per il processo penale, si estende l'accesso anche al personale tenuto a comunicare le notizie di reato;
- 3) Ridefinizione del "fascicolo informatico". Si cerca di eliminare l'idea del fascicolo informatico come un doppione di quello cartaceo e di dare allo stesso una dignità autonoma (in buona parte si tratta di modifiche terminologiche, ma in qualche caso si hanno anche delle modifiche che riguardano il contenuto del fascicoli);
- 4) Ampliamento del sistema di popolamento dei dati del Reginde, prelevati anche da altri elenchi;
- 5) Creazione del *"Portale dei depositi telematici per il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati"* e del *"Portale delle notizie di reato"*.
Per il primo portale si prevede l'accesso anche tramite SPID.
- 6) Eliminazione, nei depositi degli atti civili, del file dati atto XML e della nota di iscrizione a ruolo, sostituiti da modalità di trasmissione dei dati delineate da specifiche tecniche da emanare.
- 7) Previsione di modalità di trasmissione degli atti civili non più tramite PEC, ma secondo modalità previste dalle specifiche tecniche da emanare;
- 8) Eliminazione dell'intervento degli operatori della giustizia (salvo il caso dell'errore bloccante) per l'accettazione del deposito degli atti civili. Il deposito si intenderà avvenuto con il rilascio di una "conferma" da parte del sistema e non più con la generazione della seconda PEC.
- 9) Previsione di specifiche norme tecniche per regolamentare il deposito degli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione;
- 10) Eliminazione dell'intervento degli operatori della giustizia (salvo il caso anomalie bloccanti) per l'accettazione del deposito degli atti penali. Anche in questo caso il deposito si intende avvenuto al momento della generazione della ricevuta del deposito da parte del portale. Per ragioni di privacy, è

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news
Pec : organismocongressualeforense@pec.it



necessario che venga creato un sistema di crittografia degli atti da depositare, che verrà definito dalle future specifiche tecniche.

- 11) Viene ribadito l'obbligo della cancelleria di trasformare in documenti informatici i documenti eventualmente depositati in formato analogico;
- 12) Per la formazione e la trasmissione degli atti dei soggetti **interni** (giudici e cancellieri) viene prevista la creazione di un applicativo informatico apposito. Anche se viene dato per scontato che i provvedimenti del Giudice siano redatti in formato informatico (vista la necessità di servirsi del nuovo applicativo), viene eliminata la disposizione che stabilisce l'obbligo generale del deposito informatico di tali provvedimenti. Anche in questo caso, viene ribadito l'obbligo della cancelleria di trasformare gli eventuali documenti analogici in documenti informatici.
- 13) Le comunicazioni di cancelleria continuano ad essere fatte a mezzo PEC, ma viene eliminata la disposizione che prevede il perfezionamento della comunicazione nel momento della generazione della seconda PEC di consegna. Viene però stabilito che la cancelleria dovrà conservare sia le PEC di consegna che quelle di mancata consegna. Quindi il principio del perfezionamento sopra indicato sembra venga mantenuto implicitamente.
- 14) Le notifiche a mezzo PEC tramite UNEP sono richieste dagli interessati all'UNEP mediante l'invio di una PEC. L'UNEP restituisce al richiedente la relata di notifica, unita all'atto da notificare, e le PEC di accettazione e consegna sempre a mezzo PEC
- 15) Viene introdotto l'obbligo per il soggetto esterno (abilitato all'accesso al sistema giustizia) di munirsi di una casella di posta elettronica conforme alle «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata», oppure di un recapito certificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) che disponga di soluzioni idonee a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati". Viene quindi aggiunto alla PEC anche un nuovo modo di ricezione e trasmissione delle comunicazioni, cioè il "recapito certificato".
- 16) Per accedere al fascicolo informatico non è più necessaria la "costituzione" in giudizio, ma è sufficiente "esercitare la difesa".
- 17) Fino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche, si applicheranno quelle attualmente in vigore.
- 18) L'art.3 del decreto individua, con disposizioni abbastanza articolate, gli uffici presso i quali dovranno essere depositati gli atti penali con le modalità telematiche previste dall'art. 111 bis c.p.p., a decorrere dall'entrata in vigore del decreto nonché quelli che potranno essere depositati dal 1.1.25 e dal 1.1.26;

Organismo Congressuale Forense
Via Valadier 42, 00193 Roma
Tel : 0689325861

E-Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news
Pec : organismocongressualeforense@pec.it



- 19) Dall'entrata in vigore del decreto sino al 31.12.24 è permesso anche il deposito con modalità non telematiche di alcuni degli atti penali indicati nell'art. 3. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche, ma sembrerebbe solo per alcune tipologie di atti.
- 20) Sono abrogati i decreti che regolamentano attualmente il portale del deposito degli atti penali.